



COMUNE DI PINO TORINESE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI PATROCINI,
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI
ECONOMICI NEL COMUNE DI PINO
TORINESE**

Approvato con DCC n. 36 del 29/11/2023, in vigore dal 30/12/2023

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI NEL COMUNE DI PINO TORINESE.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Il Comune di Pino Torinese ha rappresentato la necessità di provvedere ad un adeguamento organico della propria disciplina regolamentare in materia di concessione di contributi, sovvenzioni ed altre utilità alle organizzazioni della società civile presenti ed operanti nella propria realtà territoriale. La necessità di adeguamento è giustificata sia dalla vetustà del vigente regolamento, non più coerente con diverse disposizioni di legge, e sia dall'opportunità di intercettare - con detta revisione - anche la nuova disciplina in materia di enti ed organizzazioni del terzo settore.

La presente relazione ha dunque lo scopo di fornire la motivazione delle scelte adottate dal Comune di Pino Torinese nell'attività di revisione regolamentare. Vanno comunque premessi alcuni aspetti di carattere generale, che riguardano sia le normative di rango primario che regolano l'attività di concessione di utilità economicamente apprezzabili, sia la stessa riforma del terzo settore.

Quanto alle prime, va ricordato anzitutto che l'attività regolamentare degli enti locali deve essere coerente con le finalità ed i limiti stabiliti, da ultimo, ad opera della legge 131/2003, attuativa della riforma costituzionale del Titolo V. La coerenza tra regolamento e fonti primarie deve poi estendersi alla complessa disciplina sulla trasparenza e sul diritto di accesso, novellate tra il 2012 e il 2016.

In particolare, le norme sull'accesso civico generalizzato possono influenzare la disciplina di concessione dei contributi da parte del Comune, in quanto promuovono la trasparenza e l'obbligo di documentare e rendere accessibili le informazioni relative alla gestione dei fondi pubblici. Quanto alla *trasparenza*, le norme sull'accesso civico generalizzato mirano a garantire il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni relative alle attività e alle decisioni delle amministrazioni pubbliche, compreso l'accesso alle informazioni riguardanti la concessione dei contributi.

L'accesso civico generalizzato richiede inoltre alle amministrazioni pubbliche di documentare in modo adeguato le proprie attività e decisioni. Ciò significa che il Comune potrebbe dover tenere registri, verbali o documenti pertinenti riguardanti la concessione dei contributi, consentendo ai cittadini di richiedere e ottenere accesso a tali documenti. La disciplina regolamentare deve - pertanto - o disciplinare esplicitamente tali diritti esistenti in capo ai cittadini, ovvero contenere rimandi agli appositi regolamenti. Ciò al fine di consentire l'effettiva esigibilità delle informazioni riguardanti la concessione dei contributi.

Oltre a rispondere alle richieste di accesso dei cittadini, le amministrazioni pubbliche sono poi incoraggiate a promuovere la cd. "trasparenza attiva", ossia rendere disponibili in modo proattivo informazioni utili e pertinenti sulle proprie attività. Il rispetto delle norme sulla trasparenza e sull'accesso civico generalizzato può in tal senso contribuire a promuovere la responsabilizzazione e la fiducia nel processo di assegnazione dei contributi gestito dal Comune di Pino Torinese.

Quanto alla riforma del terzo settore, essa ha rappresentato un importante passo avanti per migliorare la governance e la trasparenza delle organizzazioni non profit, promuovendo al contempo il loro ruolo nel perseguire finalità di utilità sociale. Per garantire il pieno successo di questa riforma, è fondamentale che i regolamenti vigenti siano adeguati, o comunque prendano in considerazione, le nuove

disposizioni normative. Detta riforma ha perseguito alcuni precisi obiettivi, tra i quali anzitutto rileva la semplificazione ed armonizzazione delle norme che regolano le organizzazioni non profit, riducendo la complessità amministrativa e consentendo una maggiore flessibilità operativa. In secondo luogo, anche questa riforma ha puntato a rafforzare la trasparenza e il controllo nella gestione delle risorse, prevedendo l'adozione di criteri di rendicontazione chiari e l'introduzione di meccanismi di accountability.

Infine, la riforma si è proposta di incentivare la collaborazione tra le organizzazioni non profit e le istituzioni pubbliche, mediante l'introduzione di processi e moduli procedurali amministrativi di tipo innovativo rispetto agli schemi legali classici del codice dei contratti pubblici. Ciò ha lo scopo di favorire la co-progettazione tra Amministrazione ed Enti del terzo settore e l'implementazione di politiche sociali efficaci, attraverso il modello di cd. "amministrazione condivisa".

Per lo specifico caso del regolamento sui contributi del Comune di Pino Torinese, vi è tuttavia da considerare che non tutte le attuali o potenziali organizzazioni beneficiarie di contributi ed altre provvidenze economiche sono considerabili "enti del terzo settore": pertanto, si è ritenuto opportuno non limitare l'accessibilità ai contributi soltanto alle organizzazioni iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, poiché diversamente facendo si introdurrebbe un elemento di rottura rispetto alla consueta (e legittima) prassi erogativa dell'amministrazione, introducendo elementi di discriminazione tra diverse tipologie di beneficiari, che il regolamento deve viceversa evitare.

Pertanto, il riferimento agli enti del terzo settore è opportuno in tanto in quanto con essi si instaurino i modelli procedurali di tipo innovativo, citati sopra: co-programmazione e co-progettazione. Per tale ragione è opportuna una disposizione che escluda dall'applicabilità del presente regolamento sui contributi tutte le attività procedurali che l'amministrazione intende perseguire in conformità a quanto previsto dal codice del terzo settore.

Per quanto detto sinora, la revisione del regolamento dei contributi del Comune di Pino Torinese è ampiamente giustificata sotto molteplici aspetti, poiché corrisponde non solo ad una necessità di adeguamento formale bensì alla necessità di apprezzare profondi cambiamenti nel quadro normativo di rango primario, che inevitabilmente devono essere riportati a disposizione organizzativa utilizzabile dagli organi politici e tecnici dell'amministrazione comunale.

Tra le ragioni che presiedono l'intervento, non va tuttavia dimenticata un'esigenza primaria, che consiste nel portare a regime il processo erogativo di carattere *ordinario*, che cioè riguarda attività di durata annuale e che deve essere tenuto comunque distinto dal processo erogativo *straordinario*, riguardante invece le concessioni una tantum. E' bene rimarcare questa differenza, che pure era presente nel vigente regolamento, e fornire per le diverse ipotesi discipline procedurali differenziate, per evitare il rischio che la straordinarietà delle erogazioni diventi ordinaria, sintomo questo di poca efficienza nella assegnazione dei fondi pubblici.

Queste ultime considerazioni implicano che il regolamento entri nel merito della valutazione dei tempi di erogazione, dei requisiti richiesti e dei meccanismi di valutazione delle proposte progettuali, allo scopo di identificare e rimuovere eventuali ostacoli o inefficienze del processo.

Lo sforzo di revisione regolamentare implica cambiamenti non solo nelle abitudini dell'amministrazione comunale, ma anche nelle abitudini degli operatori culturali, educativi, sociali interessati alla materia. Il regolamento infatti deve promuovere ed incoraggiare l'innovazione e la sostenibilità delle attività finanziate dal Comune, mediante l'introduzione di criteri che favoriscano la partecipazione di organizzazioni che promuovono progetti innovativi o che dimostrano di avere un modello di finanziamento sostenibile nel lungo termine. Tali considerazioni valgono tanto più in un periodo, come

quello attuale, in cui si profilano sempre maggiori ristrettezze sulla possibilità di spesa corrente per le amministrazioni locali.

Tutti questi obiettivi vengono perseguiti restituendo autonomia al processo erogativo ordinario ed incardinandone gli atti deliberativi all'interno della programmazione finanziaria del Comune, al duplice fine; a) di incrementare la coerenza con gli obiettivi generali di politica culturale dell'amministrazione allineando le risorse finanziarie con le priorità; b) massimizzando l'impatto delle attività delle associazioni nel contesto più ampio della politica civica.

Appartiene a questo ragionamento anche la scelta di mantenere la disciplina vigente della Consulta delle associazioni, alla quale la revisione del regolamento riconosce un ruolo proattivo e rafforzato rispetto al passato.

Passando all'esame dell'articolato,

- l'articolo 1 individua l'oggetto del regolamento, le sue finalità e le fattispecie di esclusione dell'applicabilità del regolamento stesso. Le previsioni regolamentari non si applicano alla concessione di immobili di proprietà comunale, eccettuato il loro utilizzo temporaneo, nonché alla gestione dei servizi degli interventi comunali affidati a terzi per i quali vi è apposita disciplina convenzionale. La disciplina delle diverse tipologie di contributi alle scuole pinesi è invece contenuta dal Capo IV del Regolamento.
- All'articolo 2 sono fornite le definizioni degli istituti trattati dal regolamento: il patrocinio, il contributo e la sovvenzione – quali tipiche forme di provvidenza economica erogabile dall'amministrazione comunale. L'articolo fornisce inoltre la definizione dello strumento convenzionale e della collaborazione tra più soggetti, egualmente promotori delle iniziative. Vi è infine il richiamo alla "coprogettazione", quale strumento tipico della cd. "amministrazione condivisa", la quale viene tuttavia esclusa dall'applicazione del presente regolamento, per essere successivamente trattata con autonoma e diversa disciplina.
- L'articolo 3 individua le aree tematiche di intervento dell'amministrazione comunale, per favorire la partecipazione attiva dei cittadini e dei corpi intermedi. Dette finalità possono essere integrate dalla Giunta comunale, con propria deliberazione sia all'interno della programmazione annuale e sia in occasione di specifiche iniziative meritevoli di sostegno.
- Il successivo Capo I (artt.4-5) fornisce la disciplina del patrocinio, mentre il Capo II (art. 6-10) fornisce la disciplina dei contributi, secondo le diverse modalità di erogazione "ordinaria" e "straordinaria".
- Il Capo III (artt.11-14) fornisce la disciplina di carattere amministrativo per la rendicontazione, liquidazione ed eventuale revoca dei benefici concessi dall'Amministrazione comunale.
- Il Capo IV (artt.15-16) contiene le disposizioni per i contributi alle scuole del territorio di Pino Torinese.
- Il Titolo III (artt. 17-18) contiene le norme finali e transitorie.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto, finalità ed esclusioni

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità ai quali il Comune si attiene per la concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi e vantaggi economici (di seguito definiti anche come "provvidenze") di qualunque genere a enti del terzo settore ed altre espressioni della collettività organizzata. Esso costituisce il necessario presupposto di legittimità di tutti i provvedimenti atti a regolare la materia.

2. Le provvidenze oggetto del presente regolamento hanno la finalità di sostenere ed incentivare autonomi interventi, iniziative, attività, eventi da parte dei beneficiari, che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità promuovendo la partecipazione popolare, in ossequio al principio costituzionale di sussidiarietà.

3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

4. Il presente regolamento non si applica:

- a) alla concessione di immobili di proprietà comunale, eccettuato il loro occasionale o temporaneo utilizzo;
- b) alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi (gestione dell'impiantistica sportiva, ecc.) per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base della approvazione di specifiche convenzioni;

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si definiscono:

a) patrocini: gli atti di simbolica adesione del Comune ad un'iniziativa meritevole di apprezzamento per le sue finalità di interesse generale, tenendo conto della valenza dell'iniziativa, della ricaduta sul territorio e sull'immagine del Comune. I patrocini possono essere gratuiti, ovvero connessi all'erogazione di contributi, sovvenzioni o altri vantaggi economici (patrocini onerosi);

b) contributi: somme di denaro a sostegno dell'attività svolta dal richiedente. I contributi possono essere ordinari, qualora disposti nei confronti dell'attività ordinaria svolta dal richiedente nell'arco dell'anno di riferimento, ovvero straordinari qualora erogati una tantum, a sostegno di particolari iniziative;

c) sovvenzioni o altri vantaggi economici: benefici diversi dall'erogazione in denaro, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - l'utilizzo a titolo gratuito o agevolato, in modo occasionale, temporaneo (periodo limitato nel tempo), o periodico (con cadenza fissa, settimanale o altro) di sale, strutture, luoghi, strumenti ed attrezzature di proprietà o nella disponibilità del Comune, o prestazioni di servizi di altro genere;

d) convenzione: accordo tra il Comune e uno o più soggetti pubblici o privati, per disciplinare lo svolgimento di attività o iniziative di interesse pubblico;

e) collaborazione: modalità di realizzazione di una iniziativa o di iniziative di particolare e significativa rilevanza pubblica, ove il Comune figura in qualità di co-promotore insieme ad altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifiche competenze;

f) coprogettazione: forma di partenariato con la quale il Comune e gli enti del terzo settore, salva possibile co-programmazione, progettano, ed eventualmente realizzano insieme, secondo i principi di sussidiarietà e cooperazione, e senza scopo di lucro, le attività di interesse generale, negli ambiti previsti dalla legge, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

2. Le attività di cui al precedente comma, lett. f) sono disciplinate da apposito regolamento.

TITOLO II

Aree tematiche e tipologie di intervento

Art.3 Aree tematiche

1. I benefici di cui al presente regolamento sono concessi dal Comune per favorire la partecipazione attiva dei soggetti che operano a livello cittadino o comunque a vantaggio della comunità locale, nelle seguenti aree di intervento:
 - a) promozione e protezione sociale, sviluppo di comunità anche dei quartieri, iniziative di solidarietà, socio-sanitarie e di promozione e tutela della salute e del benessere, sociali, culturali o ricreative, inclusione sociale e di genere;
 - b) formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale e giovani, iniziative promozionali e culturali in campo scolastico, extrascolastico e politiche giovanili;
 - c) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici, attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico e della relativa memoria, artistico, musicale, teatrale, cinematografico e culturale della città;
 - d) sport e tempo libero, iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive e ricreative, anche a favore delle persone con disabilità e anziane;
 - e) tutela dell'ambiente, degli animali e del verde, iniziative promozionali per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico, promozione della mobilità sostenibile;
 - f) turismo, promozione culturale e del patrimonio artistico della città, iniziative di animazione del centro storico e dei quartieri e per la valorizzazione commerciale e marketing territoriale;
 - g) sviluppo economico e relazioni internazionali, iniziative volte a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali, sia a livello nazionale che a livello internazionale;
 - h) sensibilizzazione, promozione e iniziative di carattere socio-culturale legate alla promozione del volontariato, dei diritti umani, alla cooperazione internazionale ed educazione alla pace, al dialogo interculturale, alle attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza ed ai rapporti con le città gemellate;
 - i) sviluppo della ricerca scientifica e innovazione tecnologica in connessione con iniziative legate alle eccellenze distintive del territorio;
 - j) protezione civile per lo svolgimento di attività educative, formative e ogni forma di iniziativa, volta a promuovere le attività e i compiti della protezione civile;
 - k) innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione per l'organizzazione e la promozione di iniziative dirette a tali fini;

- l) attività connesse a celebrazioni e solennità civili e religiose;
- m) altre iniziative non riferibili alle aree elencate, individuate dalla Giunta con propria deliberazione.

Capo I

Del patrocinio

Art. 4 - Disposizioni generali

1. Il Comune concede il proprio patrocinio a soggetti pubblici o privati i quali intendano promuovere iniziative di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale, economico ed artistico che si svolgano all'interno del territorio cittadino o anche all'esterno del medesimo, purché siano ritenute di particolare rilievo.
2. Il patrocinio consiste nell'informare la cittadinanza dell'apprezzamento e del pubblico riconoscimento da parte dell'Amministrazione comunale del valore delle iniziative per le quali viene concesso.
3. La concessione del patrocinio non comporta spese a carico del bilancio del Comune, salvo il caso in cui sia anche prevista la concessione di un contributo, sovvenzione o altro vantaggio economico su beni, servizi e materiali di civica proprietà o di proprietà di aziende comunali o società partecipate dal Comune stesso, necessari alle attività o iniziative patrocinate. Tali circostanze, qualora ricorrenti, vengono menzionate nel provvedimento di concessione.
4. Il patrocinio non è concesso per iniziative aventi finalità di lucro.
5. Il patrocinio è concesso per iniziative che si svolgano in strutture per cui esista l'impegno degli organizzatori a garantire assistenza continua alle persone con disabilità, anche avvalendosi di idonei ausili. La condizione di accessibilità totale o condizionata deve essere obbligatoriamente indicata in ogni documento illustrativo dell'iniziativa al fine di favorire la più ampia partecipazione.

Art. 5 Disposizioni procedurali

1. L'istanza di concessione è rivolta al Sindaco almeno 30 (trenta) giorni prima dell'iniziativa per la quale il patrocinio è richiesto, utilizzando la modulistica disponibile o gli altri strumenti di interazione telematica resi disponibili sul sito istituzionale del Comune. L'istanza deve essere sottoscritta dal richiedente e corredata da:
 - a) una relazione illustrativa dell'iniziativa che si intende realizzare, con l'indicazione degli obiettivi, delle modalità attuative, dei destinatari, del periodo di svolgimento e della previsione di spesa. Tale relazione dovrà inoltre contenere specifiche indicazioni circa l'accessibilità delle strutture in cui si svolgerà l'iniziativa o, in alternativa, dichiarazione di impegno a garantire assistenza continua alle persone con disabilità, anche avvalendosi di idonei ausili.
 - b) una dichiarazione dalla quale risulti se, per la stessa iniziativa, sono stati richiesti altri patrocini, contributi economici o sovvenzioni ad altri enti.L'identità del richiedente e l'autenticità della sottoscrizione devono essere accertate secondo le vigenti norme di legge.
2. La concessione del patrocinio è disposta, previo parere del Settore competente, con atto del Sindaco, sentiti, ove ritenuto opportuno, il Consiglio e/o la Giunta Comunale, sulla base:
 - a) della promozione e valorizzazione dell'immagine, della cultura, della storia e delle tradizioni del Comune;
 - b) della rilevanza dell'iniziativa con riferimento ad obiettivi generali e compiti del Comune;
 - c) del particolare prestigio dei soggetti partecipanti, relatori o invitati;

d) dell'interesse del Comune alla realizzazione dell'iniziativa.

La concessione del patrocinio è disposta con deliberazione della Giunta comunale quando ad esso sia connessa l'erogazione di contributi, sovvenzioni o altri vantaggi economici da parte del Comune.

3. Il Sindaco può concedere patrocini le cui richieste, per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili, siano giunte fuori dei termini di cui al presente articolo, solo se richieste da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o del terzo settore.
4. Tutto il materiale di comunicazione relativo all'iniziativa deve riportare la seguente dicitura "Con il patrocinio del Comune di Pino Torinese", unitamente allo stemma del Comune. Qualora alla concessione del patrocinio sia collegata l'erogazione di contributi, sovvenzioni o altri vantaggi economici, dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Con il patrocinio e il contributo del Comune di Pino Torinese".
5. Costituisce motivo di mancata concessione o di revoca del patrocinio, quanto disposto all'art. 14 del presente regolamento.
6. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui rappresentante legale svolge cariche elettive, funzioni di dirigente o di posizione organizzativa o le ha svolte negli ultimi due anni nell'Ente.
7. Con le modalità di cui all'art. 6 e seguenti, la Giunta comunale valuta la concessione di patrocini e contributi che costituiscono sostegno istituzionale ed economico nei riguardi di associazioni di categorie economiche, a favore dell'attività oggetto delle categorie medesime, da svolgersi nel Comune di Pino Torinese e nel rispetto delle finalità indicate all'art. 3.

Capo II

Contributi, sovvenzioni e altri vantaggi economici

Art. 6 Criteri generali per la concessione

1. I contributi ordinari, straordinari e gli altri vantaggi economici sono concessi sulla base delle norme del presente Regolamento, tenendo conto dei seguenti criteri generali, anche non cumulativi:

- a) coerenza con il Documento Unico di Programmazione del Comune;
- b) significatività, pertinenza e rilevanza territoriale dell'iniziativa, anche attraverso il coinvolgimento della Consulta comunale delle associazioni, da parte del richiedente in fase di progettazione;
- c) capacità dell'iniziativa di generare un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, sportivo, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale a livello locale e di promuovere l'immagine del Comune, in tutte le sue manifestazioni;
- d) quantità e qualità delle iniziative programmate;
- e) originalità ed innovazione delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
- f) capacità di autofinanziamento;
- g) presenza di contributi in qualunque forma concessi da parte di soggetti pubblici o privati;
- h) capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più soggetti;
- i) gratuità o onerosità delle iniziative programmate;
- j) garanzia di massima accessibilità da parte di tutte le persone, qualsiasi sia la loro abilità;
- k) affidabilità soggettiva del richiedente, valutata sulla base delle precedenti condotte e attività;

Con proprio atto, la Giunta comunale può ulteriormente specificare il contenuto dei criteri di cui al presente comma.

2. L'iscrizione del richiedente all'Albo comunale delle forme associative rappresenta criterio preferenziale di valutazione delle iniziative proposte dalle stesse.

Art. 7 Disposizioni procedurali

1. L'istanza di ammissione alle provvidenze di cui al presente Capo è presentata al Sindaco con le modalità di cui al precedente articolo 5.
2. Per la concessione di provvidenze ordinarie destinate al sostegno dell'attività annuale, di norma entro il 30 settembre di ogni anno l'Amministrazione invita con avviso pubblico alla presentazione delle istanze per le attività da svolgersi nell'anno successivo. Le istanze devono essere presentate entro la data indicata dall'avviso, di norma entro il 31 ottobre. Si applica la disciplina di cui al successivo articolo 8.
3. Per la concessione delle provvidenze straordinarie, l'istanza può essere presentata in qualunque tempo. A tali istanze, si applica la disciplina di cui al successivo articolo 9.

Art. 8 Programmazione ordinaria annuale

1. Sulla base della programmazione annuale di bilancio, la Giunta Comunale, con proprio atto di indirizzo eventualmente coincidente con il Piano Esecutivo di Gestione, stabilisce l'importo da destinare alla concessione dei contributi, delle sovvenzioni e degli altri vantaggi economici, individuandone la quota da destinare in via ordinaria per il sostegno delle attività annuali dei richiedenti. La quota è stabilita anche in funzione delle richieste pervenute in tal senso alla data del 31 ottobre dell'anno precedente a quello di esercizio.
2. Nel caso in cui la quota da destinare in via ordinaria ecceda l'importo delle richieste pervenute entro il termine di cui al comma 1, il Settore competente pubblica un avviso per la raccolta delle ulteriori richieste di contributo, sovvenzione o altro vantaggio economico destinato al sostegno dell'attività annuale dei richiedenti. L'avviso deve restare pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune, per un termine non inferiore a quindici giorni.
3. Nell'avviso di cui al comma precedente devono essere indicati:
 - a) le aree di intervento ammissibili;
 - b) l'ammontare della somma a disposizione;
 - c) i soggetti che possono presentare la richiesta ed i relativi requisiti di partecipazione;
 - d) le modalità ed i termini di presentazione delle domande;
 - e) la natura e l'entità del contributo;
 - f) i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo, conformemente a quelli di cui all'art. 6, salva la facoltà di prevederne altri, in ragione della specificità delle varie aree di intervento;
 - g) il punteggio di valutazione corrispondente a ciascun criterio di cui alla lett. f), funzionale all'elaborazione delle graduatorie.
4. Alla scadenza del termine, il Settore competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché la rispondenza delle istanze pervenute ai requisiti richiesti dall'avviso di cui al comma 2 - qualora previsti - e la completezza della documentazione.

5. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, il Settore competente ne dà comunicazione all'interessato affinché quest'ultimo possa provvedere alla sua regolarizzazione, o integrazione, nel termine assegnato; qualora l'interessato non adempia, la domanda viene archiviata d'ufficio con debita comunicazione all'interessato.
6. Sulla base delle risultanze istruttorie, la Giunta comunale delibera, con provvedimento cumulativo, la concessione delle provvidenze in via ordinaria, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine dell'avviso, e comunque non oltre il 30 aprile di ogni anno, salva motivata proroga.
7. La deliberazione della Giunta comunale deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, la concessione e la relativa quantificazione, o il diniego del contributo. La motivazione deve dare atto dell'effettiva osservanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, dei criteri di cui all'art. 6 e del rispetto delle modalità di concessione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. 7.08.1990, n. 241 ss.mm.ii.
8. Il sindaco o gli assessori di volta in volta competenti per materia si impegnano a condividere con la Consulta comunale delle associazioni la macroprogrammazione annuale di interesse delle realtà associative.

Art. 9 Programmazione straordinaria

1. Nei limiti della disponibilità economica eventualmente individuata dalla deliberazione di cui al precedente art. 8, comma 1, la Giunta comunale può deliberare, previo parere del Settore competente, la concessione di provvidenze in via straordinaria.
2. Il parere del Settore competente attesta la rispondenza delle istanze ai requisiti generali di cui al presente regolamento nonché la loro correttezza formale e completezza documentale, seguendo la medesima disciplina prevista per la gestione ordinaria.
3. Salva motivata proroga determinata da esigenze istruttorie, la durata del procedimento non può essere superiore a 30 (giorni) dalla presentazione dell'istanza.

Art. 10 Sovvenzioni e benefici economici, utilizzo di beni comunali

1. I benefici di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), qualora non compresi in una richiesta di patrocinio o di contributo, devono essere richiesti per iscritto almeno 10 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa.
2. La concessione di beni immobili patrimoniali, l'esonero parziale o totale da tariffe ovvero l'erogazione dei servizi a carico totale o parziale dell'Amministrazione comunale è accordata in conformità alla Deliberazione della Giunta comunale sulle tariffe dei servizi a domanda individuale.
3. La Giunta provvede sull'istanza, previo parere del Settore competente che è tenuto a quantificare i vantaggi economici accordati al beneficiario, nonché a provvedere alla loro registrazione in bilancio, in conformità alle regole della contabilità pubblica.
4. L'utilizzo occasionale o temporaneo dei beni mobili comunali, quando non connesso alla concessione di altra provvidenza economica, è disposto con autorizzazione del Settore competente, in conformità con gli atti di programmazione annuale dell'utilizzo degli spazi per i quali è formulata istanza.
5. Il beneficiario deve utilizzare il bene temporaneamente concesso esclusivamente per l'uso e le finalità indicate e descritte nell'istanza, e ne assume la qualità di custode ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del Codice civile, sollevando il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo.

6. Il beneficiario è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.
7. Rimane ferma la vigente disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico contenuta nello specifico regolamento.
8. Si applica ai benefici di cui al presente articolo la medesima disciplina di cui all'art. 5, per quanto attiene ai materiali di comunicazione eventualmente prodotti.

Capo III

Rendicontazione e liquidazione dei contributi. Revoca.

Art. 11 Acconto e liquidazione dei contributi

1. Compatibilmente con la programmazione ordinaria o straordinaria, i contributi sono concessi preventivamente all'attività e liquidati a seguito di rendicontazione, con le modalità di cui al presente Capo.
2. Ove non diversamente stabilito dalla Giunta comunale, l'ammontare del contributo liquidabile deve essere comunque inferiore al disavanzo effettivamente realizzato a consuntivo tra le entrate e le uscite.
3. Se richiesto dal beneficiario, la Giunta comunale può concedere un acconto, fino a un massimo del 80% del contributo, nei casi in cui si renda necessario per consentire l'avvio dell'iniziativa o dell'attività.
4. L'acconto e/o l'importo del contributo è liquidato con determinazione del Settore competente, il quale applica la ritenuta fiscale nei casi previsti dalla legge vigente.
5. Qualora il Comune risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti del beneficiario, il Settore competente provvede alla compensazione automatica decurtando la somma dovuta dall'importo del contributo.

Art. 12 Rendicontazione dei contributi

1. Entro il 31 Marzo dell'anno successivo nel caso di contributo ordinario, ovvero non oltre 30 (trenta) giorni dalla conclusione dell'attività in caso di contributo straordinario, ai fini della rendicontazione, i beneficiari devono presentare:
 - una breve relazione dell'iniziativa o dell'attività annuale svolta;
 - un rendiconto analitico di tutte le singole voci di entrata e di uscita, con evidenza del disavanzo finale;
 - idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta e delle entrate conseguite, di cui gli originali devono essere conservati per ogni eventuale verifica, anche a campione, per il periodo previsto dall'art. 2220 del Codice civile.
2. Le spese e le entrate rendicontate devono essere veritiere, chiaramente riconducibili all'iniziativa, nonché congrue rispetto a quanto preventivato nell'istanza di contributo. Nel rendiconto è consentito indicare fino al massimo del 10% del contributo accordato, a titolo di spese generali non soggette ad analitica documentazione.
3. Sono considerate ammissibili solo le spese funzionali alla realizzazione dell'iniziativa, con esclusione - a titolo esemplificativo e non esaustivo - delle spese di lusso o voluttuarie e pei beni durevoli, salvo che questi ultimi risultino funzionali all'iniziativa. L'Amministrazione si riserva la facoltà di acquisirli al proprio patrimonio, qualora detti beni siano ritenuti di interesse generale.

Art. 13 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. La concessione di contributi, sovvenzioni e altri vantaggi economici è soggetta alla normativa vigente in tema di antiriciclaggio e tracciabilità dei flussi finanziari. I conseguenti adempimenti sono a carico del beneficiario e devono essere assolti in sede di rendicontazione delle somme ricevute.
2. Il pagamento dei tributi comunali, laddove previsti per l'iniziativa, è in ogni caso a carico dei beneficiari.

Art. 14 Revoca dei benefici

1. Il Settore competente propone alla Giunta comunale la revoca del contributo:
 - a) in caso di mancata presentazione della relazione dell'attività complessiva e del rendiconto consuntivo, nei termini previsti dall'art. 12 del presente regolamento;
 - b) in caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o nel caso in cui essa non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione, salvo cause di forza maggiore. Per le iniziative non realizzate e non rinviabili per causa di forza maggiore l'Amministrazione può concedere un contributo che copra le spese sostenute fino ad un massimo del 50%;
 - c) il programma della iniziativa sia stato modificato in maniera sostanziale senza averne ottenuto prima l'autorizzazione del Comune, ovvero sia gravemente in contrasto finalità previste nel provvedimento di concessione;
 - d) il beneficiario incorra in violazioni della vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia contributiva, retributiva ed assicurativa del personale utilizzato. A tal fine, il Settore competente provvede alle verifiche d'ufficio a campione, in conformità alla disciplina prevista dai vigenti regolamenti comunali in materia.
 - e) qualora vi siano ragioni improrogabili di interesse pubblico.
2. Costituisce altresì motivo di revoca dei benefici, la condanna con sentenza definitiva, il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per uno dei reati di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), a carico del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di altri soggetti muniti di potere di rappresentanza, in base allo Statuto.
3. A seguito della deliberazione di revoca dei contributi e decorsi i termini per i ricorsi di legge, il Settore competente provvede alla ripetizione delle somme eventualmente già liquidate.

Capo IV

Disciplina dei contributi alle scuole pinesi

Art. 15 Disposizioni generali

1. Il Comune assegna annualmente contributi ai plessi scolastici siti nel Comune di Pino Torinese per l'ordinario funzionamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L. 23/1996 in misura variabile, nei limiti delle disponibilità di bilancio ed in accordo con l'Istituto stesso.
2. Ai sensi del vigente Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Unione Province d'Italia, l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, l'Unione Nazionale Comunità e Enti Montani e le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e SNALS, è altresì assegnato un contributo per la retribuzione accessoria del personale ATA.
3. Il Comune può concedere contributi per le attività scolastiche integrative del Programma dell'offerta formativa (PTOF), su richiesta dell'Istituto di riferimento da formularsi entro il 31 dicembre di ogni anno, in riferimento al medesimo anno scolastico.
4. Il Comune può richiedere l'attivazione di specifici progetti all'Istituto Comprensivo cui afferiscono le scuole pinesi, concordandone le modalità di svolgimento e l'ammontare del rimborso mediante accordo di programma, secondo la disciplina di cui all'articolo 34 del D.lgs. 267/2000 per quanto applicabile.

Art. 16 Disposizioni procedurali

1. Le istanze per la richiesta dei contributi di carattere discrezionale, di cui al precedente articolo 15, devono pervenire sottoscritte dal legale rappresentante dell'Istituto e devono contenere:
 - a. Progetto con programma dettagliato delle attività proposte e calendario relativo
 - b. Previsione degli utenti finali a cui ogni singolo progetto-proposta è destinato
 - c. Previsione finanziaria relativa alle singole iniziative, nella quale devono essere evidenziate con chiarezza tutte le entrate e le uscite presunte
2. Il contributo è deliberato dalla Giunta comunale, secondo la disciplina prevista dall'articolo 9. E' possibile accordare acconti con le modalità di cui all'articolo 11.
3. I contributi e benefici economici sono erogati a fronte di spese effettivamente sostenute, mediante allegazione di fatture quietanziate o idonea altra documentazione.
4. La liquidazione del contributo può avvenire per ogni singolo progetto o insieme di progetti, in seguito alla presentazione della documentazione di cui al comma 2, con facoltà di non documentare spese minute per un importo massimo pari al 10% della spesa complessiva. Si applica la disciplina dell'articolo 14.

TITOLO III

Norme finali e transitorie

Art. 17 Obblighi di pubblicazione e trasparenza

1. I beneficiari provvedono alle pubblicazioni o alle comunicazioni previste dall'art. 1, commi 125 e ss. della L. 124/2017, ricorrendone i presupposti.

2. Il Settore competente provvede alla pubblicazione nei casi previsti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. Detta pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei relativi provvedimenti di concessione.

Art. 18 Abrogazioni e rinvio

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 19/02/2002, che continua ad applicarsi solo per i procedimenti amministrativi in corso e non ancora conclusi a quella data.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le leggi vigenti, lo Statuto e gli altri regolamenti comunali.